Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 1° ottobre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 5 *febbraio* 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì* 8 *giugno* 1940-XVIII, *registro* 4 *Africa Italiana, foglio* 399.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Angelini Carlo fu Nazzareno e fu Ruggeri Margherita, nato a Fossombrone (Pesaro) il 19 settembre 1912, sottotenente di complemento del XLI battaglione coloniale.

Borsatti Cesare di Giuseppe e di Busecchian Ancella, nato a Pisino (Istria) il 24 aprile 1897, capitano in s.p.e. del XLIV battaglione coloniale.

Fornocaldo Zeno di Ugo e di Bartolazzi Irena, nato a Mantova il 15 dicembre 1912, sottotenente di complemento del XII gruppo artiglieria someggiata coloniale.

Landi Giovanni di Paolo e di Miglietti Luisa, nato a Cava dei Tirreni (Salerno) il 4 settembre 1912, sottotenente di complemento della 46ª banda fanteria di Celgà.

Zanotti Rodolfo fu Pietro e di Rossi Amelia, nato a Genova il 17 luglio 1893, capitano di complemento del XLIV battaglione coloniale.

Teghegnè Hailù, buluc basci della 46ª banda fanteria di Celgà (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Alagna Gaspare di Antonio e di Artale Ninfa, nato a Marsala (Trapani) il 14 marzo 1899, capitano di complemento del XLIV battaglione coloniale.

Caprio Edmondo di Rocco e fu Urcioli Giuseppina, nato a Caposele (Avellino) il 15 aprile 1909, sottotenente di complemento del XLI battaglione coloniale.

De Francesco Mario di Luigi e Gelsomini Giacinta, nato a Campochiaro (Campobasso) il 18 maggio 1912, tenente di complemento del XLI battaglione coloniale

Fasanotti Vincenzo di Filippo e di Giurato Lina, nato a Genova il 4 luglio 1910, tenente in s.p.e. della 46ª banda di fanteria di Celgà.

Grillini Cesare Amato fu Amato e di Mandio Serafina, nato a Messina il 15 maggio 1891, 1° capitano in s.p.e. del XLI battaglione coloniale.

Montecroci Adriano di Antenore e fu Bergonzi Adele, nato a Milano il 10 gennaio 1913, sottotenente di complemento del XLI battaglione coloniale.

Porcile Armando di Vittorio e di Verrina Regina, nato a Genova il 22 agosto 1913, sottotenente di complemento del XII gruppo artiglieria someggiata coloniale

Dicammù Giammarè, gregario della LXV banda di fanteria Ambaciara.

Uorchenè Adighè, sottocapo della banda residenziale di Belesà.

CROCE DI GUERRA

Casini Paolo di Michele e di Virzi Caterina, nato a Palermo il 7 marzo 1905, sottotenente in s.p.e. del XII gruppo artiglieria someggiata coloniale.

Chianale Paolo di Giovanni e di Michelotti Adelina, nato a Torino il 23 gennaio 1906, tenente di complemento del XLI battaglione coloniale.

Tagliaferri Nicola di Adolfo e di De Vecchi Emma, nato a Firenze il 2 luglio 1913, sottotenente di complemento del XLI battaglione coloniale.

Aieleù Gubenà, uachil della banda residenziale di Belesà.

Averrà Uviè, buluc basci della LXV banda di fanteria Ambaciara.

Bahatà Medin, muntaz della LXV banda di fanteria Ambaciara.

Embaiè Gheremariam, muntaz della LXV banda di fanteria Ambaciara.

Gheresillase Zigtà, muntaz della LXV banda fanteria Ambaciara.

Gobrù Uoldenchiel, muntaz della LXV banda fanteria Ambaciara.

Sebatù Gherenchiel, muntaz della LXV banda fanteria Ambaciara.

Seium Tellà, muntaz della LXV banda fanteria Ambaciara.

Tesfahun Uondalle, gregario della LXV banda fanteria Ambaciara.

Uondalle Tagagnè, uachil della banda residenziale di Belesà.

Zagai Teclit, muntaz della LXV banda di fanteria Ambaciara.

(3600)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 giugno 1940-XVIII, n. 1344.

Revoca di autorizzazione ad esercitare funzioni notarili concesse a persone diverse dai notai.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con le successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, numero 1666, convertito con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

1° l'art. 35 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606,

convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti di esclusivo interesse dell'Opera;

2° gli articoli 17 e 20 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, in quanto autorizzano i funzionari del Reale Automobile Circolo d'Italia all'uopo delegati dalla sede centrale, il podestà e il giudice conciliatore competenti per territorio ad autenticare atti costitutivi dei diritti di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli e gli atti di consenso alla cancellazione dei vincoli di privilegio iscritti sul pubblico registro automobilistico.

L'art. 14 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, che autorizza il funzionario del Reale Automobile Circolo d'Italia incaricato della tenuta del pubblico registro automobilistico a formare la copia autentica e ad autenticare le sottoscrizioni degli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, degli atti costitutivi del privilegio legale e convenzionale e degli atti che danno luogo al trasferimento od alla rinnovazione dei privilegi anzidetti;

3° l'art. 1, comma 3°, del R. decreto-legge 10 luglio 1930-VIII, n. 1034, convertito nella legge 15 dicembre 1930-IX, n. 1698, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano l'Unione nazionale ufficiali in congedo e l'Opera di assistenza della Unione stessa;

4° l'art. 69 delle norme sulla bonifica integrale approvate con R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano i Consorzi di bonifica, intendendosi revocate le autorizzazioni a rogare in forma pubblica amministrativa concesse al personale dei Consorzi anche in virtù di precedenti disposizioni;

5° l'art. 125 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che direttamente o indirettamente interessano il patrimonio dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l'autenticazione delle firme ad opera del funzionario designato quale ufficiale rogante nelle scritture private in cui intervenga come contraente lo stesso Istituto;

6° l'art. 18, comma 2°, delle disposizioni sulla costituzione dell'Ente autonomo Unione Militare approvate con Regio decreto 3 marzo 1937-XV, n. 375, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano l'Unione Militare;

7° gli articoli 151, 153, 186, 190, 198, 284, 375 e 389 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, in quanto autorizzano, nei casi ivi contemplati, la stipulazione in forma pubblica amministrativa degli atti e dei contratti delle cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, degli Istituti ed Enti autonomi per le case popolari ed economiche, dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ferma restando la facoltà degli Istituti ed Enti anzidetti di provvedere a mezzo di propri funzionari all'esperimento delle aste e delle licitazioni per appalti di opere e di forniture e alla stipulazione dei relativi contratti.

Art. 2.

Gli onorari e i diritti accessori stabiliti dalla tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e sue successive modificazioni, per gli atti che ai sensi del precedente articolo vengono attribuiti alla competenza esclusiva dei notai, sono ridotti nella misura seguente:

1° a due terzi per gli atti indicati nei numeri 3° e 6°;

2° a metà per gli atti indicati nel numero 4°;

3° a un ottavo per gli atti indicati nel numero 5° e per quelli delle Cooperative edilizie e dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra compresi nel numero 7°;

4° ad un quarto per tutti gli altri atti.

Per le autenticazioni e per le copie degli atti indicati nel numero 2° del precedente articolo spetta al notaio l'onorario fisso come per gli atti di valore indeterminabile, ridotto sempre ad un quarto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — MUTI — TERUZZI — DI REVEL — SERENA — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI — PAVOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 97. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 agosto 1940-XVIII, n. 1345.

Approvazione del regolamento dell'esame di concorso per la promozione dal grado 10° al grado 9° dei cancellieri di gruppo B presso il Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la legge 2 giugno 1927, n. 860, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di stabilire l'apposito regolamento dell'esame di concorso per la promozione dal grado 10° al 9° dei cancellieri di gruppo *B*;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il programma degli esami di concorso per la promozione dal grado 10° al 9° dei cancellieri di gruppo *B* consta di quattro prove scritte obbligatorie. Dette prove avranno luogo tanto presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri, quanto presso gli Uffici diplomatici e consolari di 1ª categoria all'estero.

Prove scritte:

1° Nozioni di storia contemporanea dal Trattato di Vienna (1815) ai giorni nostri (con particolare riguardo agli avvenimenti che interessano l'Italia).

2° Nozioni di diritto civile, commerciale e diritto internazionale pubblico e privato (l'esame verterà particolarmente

sugli Istituti fondamentali di diritto privato contemplati nella legge consolare e dal relativo regolamento).

3° Elementi di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo. Contabilità generale dello Stato, con particolare riguardo agli organi dello Stato che presiedono alla gestione e al controllo della pubblica finanza (Ragioneria generale dello Stato e Ragionerie centrali, Consiglio di Stato e Corte dei conti).

4° Traduzione senza vocabolario dall'italiano al francese.

I concorrenti potranno nella domanda di ammissione, chiedere di essere sottoposti ad altri esami di lingue.

Art. 2.

Il Ministro per gli affari esteri nomina la Commissione giudicatrice per il concorso. Essa sarà costituita da un funzionario del ruolo diplomatico consolare di grado non inferiore al 3°, presidente, e da due funzionari del ruolo diplomatico consolare di grado non inferiore al 5°. Un funzionario dello stesso ruolo, di grado non inferiore al 7°, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Per le prove di lingue estere potranno essere aggiunti alla Commissione uno o più esaminatori che avranno voto solo per l'esame della rispettiva lingua.

Art. 3.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti per ciascuna prova scritta.

Al totale risultante dalla votazione delle prove scritte si aggiunge un voto unico espresso in decimi per ciascuna lingua facoltativa.

La graduatoria del concorso è determinata dal totale dei punti ottenuti.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno tre mesi prima delle prove, verrà indicato il numero dei posti messi a concorso e stabilita ogni altra modalità relativa al concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 94. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 agosto 1940-XVIII, n. 1346.

Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite in provincia di Frosinone.

N. 1346. R. decreto 9 agosto 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite in provincia di Frosinone.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 9 agosto 1940-XVIII, n. 1347.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Santissimo e S. Biagio, in Arpino (Frosinone).

N. 1347. R. decreto 9 agosto 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Santissimo e S. Biagio, con sede in Arpino (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 agosto 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Sambuco » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 12 luglio 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Sambuco » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Mirra Gennarino e Vincenzino di Antimo proprietari e Mirra Antimo, Luigi ed Amalia fu Carlo usufruttuari, al foglio di mappa 18, particelle 63 e 71, per la superficie complessiva di Ha. 1.02.55 e con l'imponibile di L. 102,55.

Detto fondo è diviso in due appezzamenti. L'appezzamento contraddistinto con la particella 63 del foglio di mappa 18 confina con la proprietà Mirra Gennaro e Vincenzo fu Antonio, con la proprietà Mirra Giovanni, Lucrezia, Antonio e Pasquale fu Gaetano, con la proprietà Mirra Amalia fu Gennaro. L'appezzamento contraddistinto con la particella 71 del foglio di mappa 18 confina con la proprietà Mirra Luigi fu Gennaro, con la proprietà Mirra Amalia fu Gennaro, con la proprietà Mirra Giovanni, Lucrezia, Antonio e Pasquale fu Gaetano, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Mirra Gennaro e Vincenzo di Antimo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 3 agosto 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini, dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Sambuco » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000

(duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1940-XVIII
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 180. — D'ELIA

(3759)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 settembre 1940-XVIII.

Unificazione delle catene navali per ormeggio.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per la legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 10 settembre 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti ausiliari, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 781-782 - 19 dicembre 1938-XVII: Catene navali per ormeggio. Tipo a maglie con traversino. Lunghezze unitarie di catena con maglia d'unione tipo Kenter (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 783-784 - 19 dicembre 1938-XVII: Catene navali per ormeggio. Tipo a maglie con traversino. Lunghezze unitarie di catena con maniglia d'unione (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 785-786 - 19 dicembre 1938-XVII: Catene navali per ormeggio. Tipo a maglie con traversino. Maglie comuni (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 787-790 - 19 dicembre 1938-XVII: Catene navali per ormeggio. Tipo a maglie con traversino. Maglie d'unione tipo Kenter (fascicolo unico di quattro tabelle).

UNI 791-792 - 19 dicembre 1938-XVII: Catene navali per ormeggio. Tipo a maglie con traversino. Maglie d'unione tipo Kenter (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 793-794 - 19 dicembre 1938-XVII: Catene navali per ormeggio. Tipo a maglie con traversino. Maniglie d'unione (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 941-942 - 19 dicembre 1938-XVII: Catene navali per ormeggio. Maniglione d'ancora (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 943-945 - 11 dicembre 1939-XVIII: Catene navali per ormeggio. Tornichetto (fascicolo unico di tre tabelle).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti, tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni;

b) quando, in caso di ricambio, s'incontrino particolari difficoltà ad impiegare materiali conformi all'unificazione.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'esservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno

acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 settembre 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1940-XVIII
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 268. — D'ELIA

(3739)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 settembre 1940-XVIII.
Unificazione delle bitte navali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 10 settembre 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti ausiliari, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 972-973, 11 dicembre 1939-XVIII: Bitte navali. Prospetto dei tipi unificati (fascicolo unico di 2 tabelle).

UNI 974-976, 11 dicembre 1939-XVIII: Bitte navali a fusti paralleli, di ghisa (fascicolo unico di 3 tabelle).

UNI 977-979, 11 dicembre 1939-XVIII: Bitte navali a fusti paralleli, di acciaio fuso (fascicolo unico di 3 tabelle).

UNI 980-982, 11 dicembre 1939-XVIII: Bitte navali a fusti paralleli, di lamiera. Tipo da fissare mediante bulloni o chiodi (fascicolo unico di 3 tabelle).

UNI 983-984, 11 dicembre 1939-XVIII: Bitte navali a fusti paralleli, di lamiera. Tipo da fissare mediante saldatura (fascicolo unico di 2 tabelle).

UNI 985-986, 11 dicembre 1939-XVIII: Fusti di bitte navali, di lamiera (fascicolo unico di 2 tabelle).

UNI 987, 11 dicembre 1939-XVIII: Bitte navali a croce di ghisa.

UNI 988, 11 dicembre 1939-XVIII: Bitte navali a croce, di acciaio fuso o di ghisa malleabile.

UNI 989-990, 11 dicembre 1939-XVIII: Bitte navali a doppia croce, di ghisa (fascicolo unico di 2 tabelle).

UNI 991-992, 11 dicembre 1939-XVIII: Bitte navali a fusti divaricati, di ghisa (fascicolo unico di 2 tabelle).

UNI 993, 11 dicembre 1939-XVIII: Bitte navali a fusti paralleli, di ghisa leggera o di ottone.

UNI 994, 11 dicembre 1939-XVIII: Bitte navali a fusti paralleli, di ghisa malleabile.

UNI 995, 11 dicembre 1939-XVIII: Bitte navali a fusti divaricati, di lega leggera o di ottone.

UNI 996, 11 dicembre 1939-XVIII: Bitte navali a fusti divaricati, di ghisa malleabile.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti d'acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'arti-

colo 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 settembre 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1940-XVIII
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 267. — D'ELIA

(3737)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 settembre 1940-XVIII.
Unificazione delle gallocce navali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari, parastatali, o comunque sovvenziati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 10 settembre 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti ausiliari, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 795 - 19 dicembre 1938-XVII: Gallocce navali - prospetto dei tipi unificati.

UNI 796 - 19 dicembre 1938-XVII: Gallocce navali semplici senza base.

UNI 797 - 19 dicembre 1938-XVII: Gallocce navali semplici con base.

UNI 798 - 19 dicembre 1938-XVII: Gallocce navali a doppio collo.

UNI 799 - 19 dicembre 1938-XVII: Gallocce navali doppie (bitte gallocce) senza base.

UNI 800 - 19 dicembre 1938-XVII: Gallocce navali doppie (bitte gallocce) con base.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti, tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 settembre 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1940-XVIII
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 270. — D'ELIA

(3738)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1940-XVIII.
Autorizzazione alla Società anonima « La Praevidentia Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni », con sede a Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel Regno al ramo malattie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda con la quale la Società anonima « La Praevidentia Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni » con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel Regno al ramo malattie;
Visto lo statuto della Società;
Vista la ricevuta provvisoria della Direzione generale del Debito pubblico n. 993, del 5 settembre 1940, dalla quale risulta che la Società istante ha costituito la cauzione prevista dal R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100;
Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

La Società anonima « La Praevidentia Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni » con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel Regno al ramo malattie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3765)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1940-XVIII.
Nomina del sig. Storero Mario Augusto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Francesco Ferraris, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Storero Mario Augusto di Luigi;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Storero Mario Augusto di Luigi è nominato rappresentante del sig. Francesco Ferraris, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(3751)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1940-XVIII.
Nomina del sig. Pessana Francesco di Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Ilotte Mario fu Francesco agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del signor Pessana Francesco di Giuseppe;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Pessana Francesco di Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Ilotte Mario, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(3752)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1940-XVIII.
Proroga dell'applicazione, per l'anno 1940, del contributo sindacale integrativo a carico degli industriali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 22 aprile 1940, n. 495;
Visto l'art. 46 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, sul regolamento dei contributi sindacali;
Visto il proprio decreto 25 luglio 1938, relativo all'applicazione del contributo sindacale integrativo a carico degli industriali per l'anno 1938, la cui applicazione è stata prorogata per l'anno 1939, con il decreto Ministeriale 17 luglio 1939;
Vista la richiesta della Confederazione fascista degli industriali per essere autorizzata ad applicare per l'anno 1940 il contributo integrativo previsto nel comma 1° del citato articolo 46 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484;

Decreta:

È prorogata per l'anno 1940 l'applicazione del decreto Ministeriale 25 luglio 1938, relativo alla determinazione del contributo sindacale integrativo a carico degli industriali per l'anno 1938.

La quota di contributo integrativo per le fabbriche di acque gassate prevista all'art. 2 è modificata nell'8 % dell'imposta sull'entrata dovuta a norma del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, con un minimo di L. 30 ed un massimo di L. 3000 per fabbrica.

La quota del contributo integrativo per le industrie radiofoniche, prevista all'art. 2 sotto il titolo « industrie dello spettacolo » al n. 15 è stabilita come segue:

industrie radiofoniche di I categoria (centri principali) L. 2500;
industrie radiofoniche di II categoria (centri regionali) L. 1000;
industrie radiofoniche di III categoria (stazioni ripetitrici di potenza superiore a 1 kw) L. 350;
industrie radiofoniche di IV categoria (stazioni ripetitrici di potenza sino a 1 kw) L. 150.

La dizione « cavalli da corsa e da caccia » di cui all'art. 1, categoria 9, è sostituita dalla seguente: « allenatori di cavalli da corsa e da caccia ».

La quota del contributo integrativo per gli esercenti scuderie di cavalli da corsa e da caccia è invece fissata in L. 35 per ogni cavallo.

Art. 2.

Le quote dei contributi integrativi previsti come sopra saranno maggiorate a norma delle leggi vigenti dell'addizionale per l'Ente nazionale fascista della cooperazione nella misura dell'1,75 % dell'addizionale per la partecipazione delle categorie professionali all'Esposizione Universale di Roma nella misura del 15 % e saranno riscosse unitariamente al contributo richiesto dal Partito Nazionale Fascista, a norma del 2° comma, articolo 3, della legge 22 aprile 1940, n. 495.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: Cianetti

(3690)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 15 settembre 1940-XVIII.

Autorizzazione al Comando federale della G.I.L. di Ravenna ad accettare una somma dal comune di Brisighella.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
Comandante generale della G.I.L.

Considerato che il podestà del comune di Brisighella, con regolare deliberazione adottata in data 30 maggio 1940-XVIII, pubblicata all'albo pretorio di quel Comune in data 9 giugno XVIII (festivo) senza reclami ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 11 luglio 1940-XVIII, ha determinato di donare alla G.I.L. di Ravenna la somma di L. 18.500, rappresentata da titoli al portatore del prestito redimibile 3,50 % ed in deposito presso il tesoriere comunale di Brisighella, da destinarsi all'attività assistenziale che la G.I.L. svolge nelle colonie marine, montane e fluviali;

Ritenuta conveniente, per il detto Comando federale della G.I.L. di Ravenna, l'accettazione di tale somma che non è gravata da vincoli o pesi di sorta;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 28 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta;

Il Comando federale di Ravenna è autorizzato ad accettare dal comune di Brisighella la somma di L. 18.500 deliberata in suo favore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
Ettore Muti

(3763)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 15 settembre 1940-XVIII.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad accettare una donazione, disposta in suo favore dalla defunta signora Italia o Italiana Emiliani.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
Comandante generale della G.I.L.

Considerato che la signora Italia o Italiana Emiliani fu Luigi, deceduta in data 28 luglio 1940-XVIII, con testamento pubblico del 18 settembre 1938-XVI, rogito notaio Giovanni Saverio Specchia fu Paolo da Ostumi, ha costituito suo erede universale la Gioventù italiana del Littorio;

Ritenuta utile per la G.I.L. l'accettazione della suddetta eredità, semprechè non sia gravata da vincoli o pesi che la rendano inaccettabile;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge il 28 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'accettazione da parte della Gioventù italiana del Littorio, con beneficio d'inventario, dell'eredità lasciata dalla defunta Italia o Italiana Emiliani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
Ettore Muti

(3762)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 27 agosto 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al sig. Ivan Slivensky, console generale di Bulgaria alla residenza di Tirana.

(3753)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª, n. 31136, dell'importo di L. 100, rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria di Larino, pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Spetrino Enrico fu Gennaro, per l'art. 206 fabbricati, comune di Larino, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Spetrino Enrico di Gennaro.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Campobasso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: Potenza

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 41172, dell'importo di L. 2333,30, rilasciata il 31 dicembre 1937 dalla Esattoria di Lesina, per versamento della 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Zaccagnino Angiolina e Maria fu Giuseppe, per l'art. 62 fabbricati, comune di Lesina, con delega per il ritiro dei titoli del Prestito alle mentovate Zaccagnino Angiolina e Maria.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Foggia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 15.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 7ª serie, n. 86794, di L. 1000, rilasciata il 19 aprile 1939 dall'Esattoria comunale di Mogliano Veneto, pel versamento della 4ª e 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giudici Maria fu Napoleone in Pasini, livellaria a Pio luogo delle penitenti in S. Giobbe in Venezia, secondo l'art. 7 del ruolo terreni del comune di S. Biagio di Callalta, con delega a Pasini Luigi per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 16.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª, n. 60787, rilasciata il 17 marzo 1937 dalla Esattoria di Paduli, per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Saccone Barbera di Domenico, maritata Cardone, secondo l'art. 327 del ruolo terreni del comune di Paduli, con delega a Saccone Barbera fu Domenico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 9ª serie, n. 468722, di L. 366, rilasciata il 31 agosto 1939 dall'Esattoria comunale di Formignana, pel versamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bianchini Felice fu Giovanni e Bianchini Antonio, Amedeo, Giuseppe, Romildo, Aurelio detto Armando di Felice, secondo l'art. 7 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Bianchini Amedeo di Felice, domiciliato a Formignana, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ferrara, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di 5ª serie, n. 83596 di L. 116,75, n. 83619 di L. 116,75 e n. 83804 di L. 116,65, rilasciate dall'Esattoria comunale di Nicastro, rispettivamente il 18 agosto 1939, il 19 ottobre 1939, e il 30 dicembre 1939, pel versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Amendola Raffaele fu Pasquale, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Amendola Raffaele fu Pasquale, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

(3717) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 settembre 1940-XVIII - N. 197

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	452,50
Argentina (Peso carta)	—	4,50
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,25
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7999
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50 % (1906)	76,40
Id. 3,50 % (1902)	72,85
Id. 3,00 % Lordo	52,625
Id. 5 % (1935)	94,625
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	75,525
Id. Id. 5 % (1936)	95,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95 —
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,60
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,775
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,55
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,225
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati di iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 4,50 %	6846 Solo per il certificato di proprietà	Bernardi Guido fu Federico, minore sotto la patria potestà della madre Benzi Amalia fu Alberto ved. di Bernardi Federico, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Benzi Amalia fu Alberto ved. di Bernardi Federico . . . . L.	135 —
Cons. 3,50 %	564012	Trotta Bianca di Luigi Alberto, moglie di Rocco Agostino di Domenico, dom. in Pietracatella (Campobasso). Vincolato come dote della titolare . . . . »	878,50
P. N. 5 %	36370 Solo per il certificato di proprietà	Russo Ottorino, Renata ed Urania fu Salvatore, minori sotto la patria potestà della madre De Felice Adelaide fu Giuseppe ved. di Russo Salvatore, dom. a Catania, con usufrutto vitalizio a favore di De Felice Adelaide fu Giuseppe ved. Russo. »	75 —
Redimibile 3,50 %	426688	Testa Antonio fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Coppola Teresa ved. Testa, dom. a Napoli . . . »	63 —
Cons. 3,50 %	522432	Dieri Vittoria fu Giovanni chiamato Giorgio, minore emancipata sotto la curatela del marito Costa Zenoglio Gustavo, domiciliato a Chiavari (Genova). Vincolato per dote della titolare »	3500 —
Id.	115560	Arzonico dott. Costantino fu Giovanni-Batta, dom. in Abbiate Guazzone (Como) ed ipotecato per cauzione notarile dovuta dal titolare quale notaio di Dervio (Como) con estensione alle altre successive residenze . . . . »	70 —
Id.	726683 Solo per il certificato di usufrutto	Querini Elena fu Marcantonio, moglie di Alfaro Ferdinando, dom. in Palermo, vincolato per dote della titolare e con usufrutto vitalizio a favore di Gulotta Rosalia fu Giovanni moglie di Bivona Giuseppe, dom. in Palermo . . . . »	535,50
Id.	336360	Venerabile Congrega di S. Giovanni-Battista di Campagna (Salerno) rappresentata dal Priore *pro tempore* . . . . »	7 —
Rendita 5 % (1935)	47569	Maleschi Rosa fu Pio, moglie di Carboni Raffaele fu Paolo, dom. in Grottazzolina (Ascoli Piceno). Vincolato come fondo dotale della titolare . . . . »	2000 —
Cons. 3,50 %	249035 Solo per il certificato di proprietà	Congregazione di carità di Fubine (Alessandria) con usufrutto vitalizio a favore di Sala don Cristoforo fu Angelo, domiciliato in Torino . . . . »	175 —
Redimibile 3,50 %	477672	Armenante Cesare fu Francesco, dom. a Napoli. Ipotecato per cauzione dovuta da Zamponelli Giuseppe fu Serafino . . »	280 —
Id.	414930 Solo per il certificato di usufrutto	Pottino Gaetano di Enrico, dom. in Palermo e per l'usufrutto a Genduso Domenica fu Giuseppe durante il suo stato nubile, dom. in Palermo . . . . »	4200 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA.

(1936)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	335598	315 —	De Ciancio Vittoria di Emilio, *nubile*, domiciliata a Montalto Uffugo (Cosenza).	De Ciancio Vittoria di Emilio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Montalto Uffugo (Cosenza).
P. Naz. 5 % P. R. 3,50 %	36161 314620	25 157, 50	Colombo *Rosa* fu Antonio, *nubile*, domiciliata a Mombello (Milano).	Colombo *Rosa-Maria* fu Antonio *minore, interdetta sotto la tutela del fratello Colombo Benigno*, dom. a Mombello (Milano).
Id.	494692	175 —	Zuccalà Rosa fu Carmelo, dom. a Catania.	Zuccalà Rosa fu Carmelo *ved. di Morgante Pietro*, dom. a Catania.
Cons. 3,50 %	612693	273 —	Galbarini *Adelina* di Angelo, moglie di Moretti Pietro fu Giuseppe, dom. a Vidigulfo (Pavia).	Galbarini *Erminia-Virginia-Adele* di Angelo, ecc., come contro.
Id.	506010	525 —	Come sopra, vincolato per dote.	Come sopra, vincolato per dote.
Id. P. R. 3,50 %	845583 495037	1260 — 1365 —	Galbarini *Adele* fu Angelo, ved. di Moretti Pietro, dom. a Vidigulfo (Pavia).	Galbarini *Erminia-Virginia-Adele* fu Angelo, ecc., come contro.
Rendita 5 %	15354	475 —	Severini *Metella* di Federigo, moglie di Lenci Domenico, dom. in Ascoli Piceno, vincolato per dote.	Severini *Nina-Maria-Metella* di Federico, moglie di Lenci Domenico, dom. in Ascoli Piceno, vincolato per dote.
P. R. 3,50 %	63620	42 —	*Vinai Armanda* di *Mario*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Sampierdarena (Genova) e figli nascituri da quest'ultimo.	*Vinaj Rachele* di *Antonio-Tommaso-Mario* minore, ec., come contro.
Id.	156697	31, 50	*Vinai Armanda* di *Mario* e di Zuccalà Amalia fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà del padre e nascituri dalla detta Zuccalà Amalia fu Vincenzo, dom. in Sampierdarena (Genova).	*Vinaj Rachele* di *Antonio-Tommaso-Mario* e di Zuccalà Amalia fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	56941	240 —	Giordano *Placido* fu Placido e Giordano Stefano e Valeria di *Placido*, minori sotto la patria potestà del padre, tutti quali eredi indivisi, dom. in Vinadio (Cuneo).	Giordano *Giovanni-Placido* fu Placido e Giordano Stefano e Valeria di *Giovanni-Placido*, minori, ecc., come contro.
Rendita 5 % Id. Id. Obbl. Ferr. 3 % Id.	5145 5159 5162 30202 30203	545 — 960 — 610 — 135 — 300 —	Sacerdote *Ernestina* fu Roberto, moglie di Forti Angelo, dom. in Milano, vincolata per dote Come sopra. Come sopra. Come sopra.	Sacerdote *Eva-Ernestina* fu Roberto, ecc., come contro Vincolato per dote. Vincolato per dote. Vincolato per dote.
Rendita 5 %	149203	125 —	Faiella Gino fu *Renato*, minore sotto la patria potestà della madre Maccherini Elvira ved. Faiella, dom. a Roma.	Faiella Gino fu *Pasquale*, minore, ecc., come contro.
Id.	149204	125 —	Faiella Vincenza fu *Renato*, ecc., come sopra.	Faiella Vincenza fu *Pasquale*, minore, ecc., come sopra.
Id.	149205	125 —	Faiella Gabriele fu *Renato*, ecc., come sopra.	Faiella Gabriele fu *Pasquale*, minore, ecc., come sopra.
Id.	149206	125 —	Faiella Emiliano fu *Renato*, ecc., come sopra.	Faiella Emiliano fu *Pasquale*, minore, ecc., come sopra.
Id.	149207	125 —	Faiella Arturo fu *Renato*, ecc., come sopra.	Faiella Arturo fu *Pasquale*, minore, ecc., come sopra.
Buono Nov. del Tesoro 1940	982 Serie V	Capitale 1000 —	De Poli Elisa fu Giuseppe, minore sotto la *patria potestà della madre* Urettini Giulia ved. De Poli.	De Poli Elisa fu Giuseppe, minore sotto la *tutela di* Urettini Giulia ved. De Poli.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	170255	500 —	Brandi Carolina di *Domenico*, nubile, dom. a Sapri (Salerno).	Brandi Carolina di *Damiano*, nubile, dom. a Sapri (Salerno).
Cons. 3,50 % (1906)	741800	329 —	Ragusa *Teresa-Enrichetta di Angelo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Aprigliano (Cosenza).	Ragusa *Enrichetta-Maria-Francesca-Teresina fu Angelo-Gabriele*, minore, ecc., come contro.
Id.	584680	280 —	*d'Aquino Rosina-Emma* fu Raffaele, nubile, dom. in Napoli.	*Emma d'Aquino Rosa* fu Raffaele, nubile, dom. in Napoli.
Id.	635113	119 —	Carbone Maria fu Giovanni, moglie di dello Iacono *Antonio* fu Felice, dom. in Napoli, vincolata come dote della titolare.	Carbone Maria fu Giovanni, moglie di dello Iacono *Francesco-Antonio* fu Felice, dom. in Napoli, vincolata come dote della titolare.
Rendita 5 % Cons. 3,50 %	21816 843517	1205 — 101,50	Faraone Maria-Concetta di Giuseppe, dom. in Palermo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Biondolillo *Maria-Giuseppina* fu Nicolò, dom. in Palermo.	Come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Biondolillo *Giuseppa-Concetta* fu Nicolò, dom. in Palermo.
Rendita 5 %	150177	7000 —	Chiesa Carlo fu Ambrogio, dom. a Torino, con usufrutto a Mighetti *Petronilla* fu Giovanni-Leonardo ved. Chiesa, dom. a Terzo d'Acqui.	Come contro, vincolato con usufrutto a Mighetti *Maria-Petronilla* fu Giovanni-Leonardo ved. Chiesa, dom. a Terzo d'Acqui.
P. R. 3,50 %	515228	262,50	Brusa Santina fu Giuseppe moglie di *Gassino Giovanni*, dom. a Crescentino (Vercelli). con usufrutto a Fava Rosa fu Filippo ved. Brusa.	Brusa Santina fu Giuseppe, moglie di *Fogliatto o Fogliato Vittorio*, dom. a Crescentino (Vercelli), con usufrutto come contro.
Id.	515228	262,50	Brusa Vincenzina fu Giuseppe, moglie di *Fogliato Vittorio*, dom. a Scandeluzza (Alessandria), con usufrutto a Fava Rosa fu Filippo ved. Brusa.	Brusa Vincenzina fu Giuseppe, moglie di *Gassino Giovanni*, dom. a Scandeluzzà (Alessandria), con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	359808	150,50	Rambaldi Leonardo fu Antonio, dom. a Genova, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Rambaldi Matilde ed *Antonietta* fu Antonio, dom. in Genova.	Rambaldi Leonardo fu Antonio, dom. in Genova, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Rambaldi Matilde e *Maria-Antonia*, dom. in Genova.
P. R. 3,50 %	398855	87,50	Crescentino Rosmo fu Domenico, dom. a Crescentino (Vercelli), con usufrutto vitalizio a Gianassi *Teresa* fu Giuseppe ved. Crescentino Bosso.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Gianassi *Ellena* o *Elena-Teresa* fu Giuseppe ved. Crescentino Bosso.
Id.	327037	1015 —	Rosmo Crescentino di Domenico, dom. a Crescentino, con usufrutto come sopra.	Rosmo Crescentino di Domenico, dom. a Crescentino con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	107871	2877 —	Pedio *Palmira* e Pietro di Michele, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dei coniugi Pedio Michele fu Oronzo e Montagna Leny fu Pietro, dom. a Lecce.	Pedio *Palma* e Pietro di Michele, minori ecc., come contro.
Cons. 3,50 % Id. (1903)	171914 490653	175 — 175 —	Nelva Gilardin *Giovanni* di Lorenzo, dom. in Campobasso, vincolato per dote della futura moglie Cantono *Paolina* fu Giorgio.	Nelva Gilardin *Giovanni-Emiliano* di Lorenzo, dom. in Campobasso, vincolato per dote della futura moglie Cantono *Maria-Paolina* fu Giorgio.
P. R. 3,50 % (1934)	308186	1176 —	Pini Marta fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Mossi Marina fu Ernesto, ved. di Pini *Luigi*, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Perti Marta fu Francesco ved. Pini Sisoe, dom. a Como.	Pini Marta fu *Gerolamo-Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Mossi Maria fu Ernesto ved di Pini *Gerolamo-Luigi*, dom. a Milano, vincolato come contro.
Id.	308187	1176 —	Pini *Maria-Luisa* fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Mossi Marina fu Ernesto, ved. di Pini *Luigi*, dom. a Milano, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Perti Marta fu Francesco ved. Pini Sisoe, dom. a Como.	Pini *Maria* fu *Gerolamo-Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Mossi Marina fu Ernesto, ved. di Pini *Gerolamo-Luigi* dom. a Milano, vincolata come contro.
Id.	308188	1176 —	Pini Giuliana fu *Luigi*, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Pini Giuliana fu *Girolamo-Luigi*, minore, ecc., come sopra con usufrutto come sopra.
P. R. 5 %	632	845 —	Trabucco Rosalia fu Giuseppe, minore emancipata sotto la curatela del marito *Scardina* Francesco, dom. a Palermo.	Trabucco Rosalia fu Giuseppe, minore emancipata sotto la curatela del marito *Scardino* Francesco, dom. a Palermo.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	347439	140 —	Di Ruocco Fioravante fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Ruocco* Carmela di Luigi, ved. Di Ruocco, dom. ad Agerola (Napoli).	Di Ruocco Fioravante fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Cuomo* Carmela di Luigi, ved. di Di Ruocco, dom. ad Agerola (Napoli).
Id.	280068	329 —	Tarallo *Elisa* fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Punzo Emilia, vedova Tarallo, dom. in Napoli.	Tarallo *Elisabetta* fu Gaetano, minore ecc., come contro.
Id.	428853	385 —		
Id.	443340	280 —		
Cons. 3,50 % (1906)	834123	28 —		
P. R. 3,50 % (1934)	73192	535,50	Guadagni Ferdinando e Carlo di Giuseppe, minori sotto la tutela di Gabbrielli Celestino fu Federico, dom. in Subbiano e figli nascituri dai coniugi Guadagni Giuseppe fu Ferdinando e *Mazi* Pia fu Francesco, dom. in Arezzo.	Come contro, e figli nascituri dai coniugi Guadagni Giuseppe fu Ferdinando e *Mori* Pia fu Francesco, dom. in Arezzo.
P. Naz. 5 %	25740	55 —	Gallarati Giuseppe fu Giovanni, dom. in Voghera (Pavia), con usufrutto vitalizio a favore di Poggi *Anna* fu Pietro, vedova di Gallarati *Luigi*, dom. in Voghera.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Poggi *Paola-Anna* fu Pietro, ved. di Gallarati *Angelo-Antonio-Luigi detto Luigi*, dom. in Voghera.
Cons. 3,50 %	775015	21 —	Giordano *Placido* di Placido, dom. in Vinadio (Cuneo).	Giordano *Giovanni-Placido* di Placido, dom. in Vinadio (Cuneo).
P. R. 3,50 % (1934)	29585	63 —	Imberti *Pierina* di Attilio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Rovato (Brescia).	Imberti *Pierino* di Attilio, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3289)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del pesce fresco

Con circolare P. 904 del 14 settembre, i Consigli delle corporazioni, sono invitati a riesaminare le quotazioni del pesce fresco, onde evitare inconvenienti nella valutazione e nella distribuzione delle specie pregiate, attenendosi ai criteri di massima qui appresso indicati e alle disposizioni emanate in proposito dal Cogepesca con circolare n. 9162 dell'8 settembre.

Le varie qualità di pesce fresco vanno classificate in due categorie: specie pregiate e specie comuni. Per la prima, i nuovi prezzi massimi di vendita alla produzione, verranno fissati come dalla tabella *A*, qui sotto indicata, senza indicazione di pezzatura. A detti prezzi potranno essere apportate riduzioni proporzionali alle diverse pezzature contenute nelle singole partite poste in vendita. Per il pesce di qualità comune, restano fermi i prezzi massimi precedentemente stabiliti e qui riportati dalla tabella *A*, aggiornata, che sostituisce la precedente.

TABELLA *A*.

PREZZI MASSIMI DA PRATICARSI AI PRODUTTORI PER I PESCI DI QUALITÀ COMUNE.

L. 2,00

Acciughetta (*engraulis encrasicolus*) oltre 85 per kg.
Bogarella (*box boops*) 40 per kg.
Cicala o pannocchia (*squilla mantis*).
Frittura o mezzame.
Gò di laguna (*gobius ophycephalus*) inferiore a cm. 12.
Menola (*Maena sp.*).
Papalina o Saraghina (*clupea sprattus*).
Piovre (*octopus sp.*) oltre i gr. 500.
Polpo todaro (*octopus vulgaris*).
Sugarello (*trachurus trachurus*).
Zerro (*smaris vulgaris*).

L. 2,50

Ghiozzo o chioggione (*gobius sp.*).
Melù (*gadus poutassou*).
Occhialoni (*pagellus centrodantus*).
Schile (*crangon vulgaris*).
Sgombro piccolo (*scomber scomber*) 30 per kg.
Sugarello d'Istria (*trachurus trachurus*).

L. 3,00

Alborella (*alburnus alborella*).
Boga media di paranza (*box boops*).
Cappone piccolo (*trigla sp.*).
Carpa (*cyprinus carpio*).
Cavedano (*squalius cephalus*).
Fresse.
Frittura scelta (paganelli, perosi, zanchette).
Gatta o gattuccio svenurato (*scyllium canicula*).
Marsioni (*gobius sp.*).
Passerina (*platessa passer*) fino a gr. 80.

L. 3,25

Latterino (acquadella) (*atherina sp.*).

L. 3,50

Argentini (*argentina sphyraena*).
Lanzardo (*scomber colias*).
Razza (*cephaloptera edentula*).
Sarda di coccia (*clupea pilchardus*).
Spinarolo Asià (*acanthias vulgaris*).
Vacca (*cephaloptera edentula*).

L. 4,00

Gò di laguna (*gobius ophyocephalus*) oltre i cm. 12.
Polpo (*octopus vulgaris*).
Seppia (*sepia officinalis*).
Totano (*loligo sp.*).
Triglietta agostinella (*mullus barbatus juv.*).

L. 4,25

Acciuga (*engraulis encrasicolus*) da 50 a 85 per kg.
Anguilla piccola pescata in mare (*anguilla vulgaris*) da gr. 70 a gr. 100.
Sgombro di tratta grosso (*scomber scomber*).

L. 4,50

Aguglia (*belone acus*).
Botolo (*mugil capito*) massimo 20 per kg.
Pescatrice o martino (*lophius piscatorius*).
Sarda d'imbrocco (*clupea pilchardus*) per i compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia.
Sarpa (*box salpa*).
Scampi interi piccoli e medi (*nephrops norvegicus*).

L. 5,00

Gamberetti (*crangon sp.*).
Luccio (*erox lucius*).
Molo vero (*gadus merlangus*).
Pagello (*pagellus erythrinus*) sotto i gr. 160.
Passerina (*platessa passer*) da gr. 80 a gr. 180.
Sarda di lago (*clupea finta var. lacustris*).
Scorfano e pesce grosso da zuppa (*scorpaena sp.*).
Seppietta (*sepiola rondeletii*).
Tanuta (*cantharus lineatus*).
Tinca grossa (*tinca vulgaris*).

L. 6,00

Anguilla media di mare (*anguilla vulgaris*) da gr. 100 a gr. 300.
Palamita (*pelamys sarda*).
Scampi interi grossi (*nephrops norvegicus*).
Squadro (*squatina angelus*).
Triglia o barbone piccolo (*mullus barbatus*).

L. 6,50

Corvo od Ombrina nera (*corvina nigra*).
Grongo (*conger conger*).
Moscardino o polpetto (*eledone moschata*).
Occhiata (*oblata melanura*).
Tonno intero (*thynnus thynnus*).

L. 7,00

Cappone grande (*trigla sp.*).
Astice o lupo (*homarus vulgaris*).
Frittura speciale (merluzzetti, trigliozze, suace, figore grosse, busbane, testoline e soglioline).
Mormora (*pagellus mormyrus*) inferiore a gr. 200.
Pagello (*pagellus erythrinus*) oltre i gr. 160.
Passerina (*platessa passer*) oltre i gr. 180.
Sampietro (*zeus faber*).
Tinca da porzione (*tinca vulgaris*).

L. 7,50

Palombo (*mustelus vulgaris*) inferiore a kg. 2.
Pesce persico (*perca fluviatilis*).
Sarago (*sargus sp.*).

L. 8,50

Cefalo di mare grosso e medio (*mugil sp.*).
Leccia (*lichia amia*).

L. 9,00

Palombo (*mustelus vulgaris*) superiore a kg. 2.

L. 9,50

Anguilla grossa di mare (*anguilla vulgaris*) oltre i gr. 300.
Mormora (*pagellus mormyrus*) oltre i gr. 200.
Parago e pagro o dentone (*pagellus erythrinus*).
Rombo (*rombus maximus*).
Volpina (*mugil cephalus*).

L. 12,00

Cernia (*polyprion cernium*).
Ricciola (*lichia amia, lichia vadigo, sciaena aquila risso*).

PREZZI MASSIMI DA PRATICARSI AI PRODUTTORI PER I PESCI DI QUALITÀ PREGIATA.

L. 13,00

Lavarello o coregone (*coregonus schinzii helveticus*).

L. 15,00

Calamaretti e calamari (*loligo vulgaris*).
Gamberi grandi (*palaemon sp.*).
Merluzzi (*merluccius vulgaris*).
Triglia grossa di strascico (*mullus barbatus*).

L. 16,00

Ombrina (*umbrina cirrosa*).

L. 17,00

Carpione del Garda (*salmo carpio*).

L. 18,00

Aurata di mare (*chrysophris aurata*).
Dentice (*dentex vulgaris*).

L. 20,00

Aragosta viva (*palinurus vulgaris*).

L. 22,00

Branzino di mare (*labrax lupus o dicentrarchus labrax*).
Mazzancolle o spannocchia (*penaeus caramote*).
Sogliola (*solea vulgaris*).
Storione (*acipenser sturio*).
Triglia grossa di scoglio (*mullus surmuletus*).
Trota salmonata (*salmo lacustris*).

(3785)

Prezzo del filo di ferro

Allo scopo di completare la disciplina dei prezzi del filo di ferro, con provvedimento P. 915 del 24 settembre c. a. sono state estese a tutti gli altri numeri del filo di ferro cotto zincato e del filo di ferro cotto nero le disposizioni emanate con la circolare P. 827 del 24 giugno del corrente anno.

(3783)

Prezzo dei panelli di vinaccioli

Con provvedimento P. 914 del 24 settembre c. a. è stato stabilito che il prezzo all'ingrosso dei panelli di vinaccioli non potrà superare lire venticinque al quintale per vendite dal produttore al rivenditore, franco stabilimento o franco magazzino del produttore.

Con lo stesso provvedimento è stato disposto che i Consigli provinciali delle Corporazioni provvederanno alla fissazione dei prezzi di vendita al consumo del suddetto prodotto, consentendo maggiorazioni proporzionate a quelle autorizzate per la legna da ardere.

(3784)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, in liquidazione, con sede in Sant'Agostino (Ferrara).

Nella seduta tenuta il 7 settembre 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, in liquidazione, con sede in Sant'Agostino (Ferrara), il dott. Guglielmo Biancani è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3698)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «San Giuseppe» di Montedoro, in liquidazione, con sede in Montedoro (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 16 settembre 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «San Giuseppe» di Montedoro, in liquidazione, con sede in Montedoro (Caltanissetta), il rag. Pasqualino Sedita fu Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3756)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del concorso a 24 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la Milizia nazionale forestale approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242, riguardante l'ordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;
Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 164 del 15 luglio 1940-XVIII, col quale venne bandito un concorso a n. 24 posti di allievo ufficiale nella Milizia nazionale forestale;
Ritenuto che per assicurare all'Amministrazione una maggiore affluenza di aspiranti sia necessario prorogare il concorso;

Decreta:

Il termine fissato dall'art. 2 del bando di concorso a n. 24 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 164 del 15 luglio 1940-XVIII è prorogato fino al 31 ottobre 1940-XIX.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(3770)

Proroga del concorso a 16 posti di capo manipolo della Milizia nazionale forestale

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la Milizia nazionale forestale approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242, riguardante l'ordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1008, riguardante il reclutamento straordinario di capi manipolo in servizo permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale;
Vista la legge 8 aprile 1940, n. 356, portante varianti alla preindicata legge 29 giugno 1939, n. 1008;
Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 163 del 13 luglio 1940-XVIII, col quale venne bandito un concorso a 16 posti di capi manipolo nella Milizia nazionale forestale;
Ritenuto che per assicurare alla Amministrazione una maggiore affluenza di aspiranti sia necessario prorogare il concorso;

Decreta:

Il termine fissato dall'art. 2 del bando di concorso a n. 16 posti di capi manipolo della Milizia nazionale forestale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 163 del 13 luglio 1940-XVIII è prorogato fino al 10 novembre 1940-XIX.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(3771)

REGIA PREFETTURA DI POLA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia dell'Istria al 30 novembre 1938, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1) Berrettini Guglielmina . . . . con punti 62,125
2) Toffolo Rita . . . . . . » 58,125
3) Giacuzzo Anna . . . . . » 53,875
4) Giuliani Maria . . . . . » 53 —
5) Fioretti Antonia n. Obrovaz . . » 52,625
6) Bizzotto Isolina . . . . . » 51 —
7) Concari Maria in Fabris . . . . » 50,50
8) Flego Dorotea in Borsi . . . . » 49,50
9) Toderi Ersilia in Mantini . . . » 49,375
10) Muscardin Domenica . . . . » 45,125
11) Carcich Petronilla in Stuparich . . » 44,375
12) Bernecich Eufemia . . . . . » 44,25
13) Fontanot Maria . . . . . . » 43,50

La graduatoria sopra descritta sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pola, addì 11 settembre 1940-XVIII

Il prefetto: CHIERICI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia dell'Istria al 30 novembre 1938, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940 ed approvata con decreto prefettizio pari data e numero;
Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso per il posto di ostetrica condotta vacante nel Comune a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Berrettini Guglielmina, Rovigno;
2) Toffolo Rita, Dignano (1° reparto);
3) Giacuzzo Anna, Parenzo (fraz. Sbandati);
4) Giuliani Maria, Albona (fraz. S. Lorenzo);
5) Bizzotto Isolina, Cittanova;
6) Concari Maria, Pirano (fraz. Castelvenere);
7) Flego Dorotea, Pisino (fraz. Pedena);
8) Muscardin Domenica, S. Vincenti;
9) Carcich Petronilla, Erpelle-Cosina;
10) Bernecich Eufemia, Pinguente;
11) Fontanot Maria, Villa Decani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pola, addì 11 settembre 1940-XVIII

Il prefetto: CHIERICI

(3648)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.